



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

COPIA

Ordinanza N. **133**

In data **08/05/2020**

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente con decorrenza dal giorno 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Richiamata la propria ordinanza n.117 del 04.05.2020 con la quale sono state disposte con decorrenza dal giorno 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” che si conferma integralmente nei suoi contenuti;

Atteso che con propria ordinanza n.117 del 04.05.2020 è stata disposta la revoca delle ordinanze sindacali a far data dal 04.05.2020 n. 23 del 15.03.2020 chiusura al pubblico del cimitero comunale Centro e Cimitero di Solano Inferiore e per l'effetto è stata disposta la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali di Bagnara Centro e di Solano Inferiore, con l'osservanza dell'orario di visita ai defunti, lunedì - mercoledì - venerdì - sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle ore 7:00 alle ore 16,30 continuative. A tal riguardo è stato limitato l'accesso a un solo componente per nucleo familiare tranne in quei casi, già disciplinati dalla legge, in cui sia necessario accompagnare persone anziane o disabili. Ed altresì è stata inibita la vendita di fiori e di qualunque altra categoria merceologica all'interno dei cimiteri.

Presso atto che domenica 10 maggio 2020 in occasione della ricorrenza della festa della mamma , il Sindaco ritiene doveroso e rispettoso, disporre l'apertura del Cimitero comunale, pur essendo in periodo restrittivo di Codiv-19;

Preso atto delle numerose segnalazioni telefoniche pervenute dalle forze dell'ordine, di situazioni alquanto insostenibili ed incontrollabili di assembramenti di persone nelle **Piazze Centrali (Piazza R. Villari - Ex Piazza Lido) , Piazza Matteotti, Piazza Marconi , Piazza Morello , Piazza Gramsci, Piazza Cappuccini, come pure sulla Via Turati e Viale Rimembranze e Corso Vittorio Emanuele II, come pure di assembramenti presso la balconata della Torre Ruggiero.**

Ravvisata l'esigenza, in ossequio alle nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, contenute nel richiamato DPCM 26 aprile 2020, ed in riferimento alla

emergente criticità scaturente dal contrasto dicotomico di dette norme nazionali con quelle regionali di cui alla richiamata Ordinanza n. 37 del 29 aprile u.s., nell'esercizio delle funzioni di Autorità Sanitaria Locale, e quindi nell'ottica del migliore perseguimento del pubblico interesse, sotteso alla tutela del diritto alla salute della Comunità amministrata, di diramare delle nuove e consequenziali misure comunali di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica sul territorio quale misure queste preordinate al contenimento e alla gestione della presente fase emergenziale da Covid-19, ritenute rispondenti ai principi di adeguatezza e proporzionalità dall'evolversi della situazione epidemiologica, così individuando a carattere locale, idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci ispirate dal permeante e assoluto divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica a rilevanza internazionale.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, articoli 3, comma 6-bis, e 4;

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con decorrenza 4 maggio p.v. e sino al 17 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 2019, recante Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 38 del 30 aprile 2020 recante: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria.

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs.267/2000 disciplinante il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco in materia di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica;

Vista la **circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 12.03.2020** laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: << *Nel confermare che le suddette regole disposte si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all'interno dello stesso comune, ivi compresa quelle concernenti il conseguente rientro presso la propria abitazione. Per quanto riguarda la situazione di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli alimenti domestici rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro*>>;

Richiamato **l'art. 50 comma 5 del D. Lgs.267 /2000** che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...";

Tutto quanto sopra espresso e motivato,

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che quivi si intendono riportate, rilevabili in ossequio al precetto normativo di cui all'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., **le seguenti disposizioni sindacali contingibili e urgenti**, con decorrenza dal giorno **8 maggio e fino al 17 maggio** e salvo nuove disposizioni:

- 1) E' consentita l'apertura dei Cimiteri comunali di Bagnara Centro e di Solano Inferiore dalle ore 7,00 alle ore 13,00 domenica 10 e 17 maggio 2020 pur essendo in periodo restrittivo di Codiv-19, ad integrazione della propria ordinanza n.117 del 04.05.2020 con la quale è stata disposta la riapertura al pubblico dei cimiteri comunali di Bagnara Centro e di Solano Inferiore, con l'osservanza dell'orario di visita ai defunti lunedì - mercoledì - venerdì - sabato dalle ore 07:00 alle ore 12:30 e martedì e giovedì dalle ore 7:00 alle ore 16:30 continuative, A tal riguardo è limitato l'accesso a un solo componente per nucleo familiare tranne in quei casi, già disciplinati dalla legge, in cui sia necessario accompagnare persone anziane o disabili.
- 2) E' consentita la vendita di fiori, piante e simili nei luoghi limitrofi ai Cimiteri dalle ore 7,00 alle ore 13,00 nelle domeniche del 10 e del 17 maggio 2020, così come è consentita nelle medesime giornate l'apertura dei relativi negozi al dettaglio insistenti su tutto il territorio comunale.

E' FATTO DIVIETO

In esecuzione delle segnalazioni pervenute dalle forze dell'ordine, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, conformemente pervenute a quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, al fine di evitare assembramenti di persone, **sostare** nelle Piazze Centrali (Piazza R. Villari - Ex Piazza Lido) , Piazza Matteotti, Piazza Marconi , Piazza Morello , Piazza Gramsci, Piazza Cappuccini, sulla Via Turati e Viale Rimembranze e Corso Vittorio Emanuele II, nella balconata della Torre Ruggiero.

Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nella propria ordinanza n.117 del 04.05.2020 cui si rinvia integralmente .

DISPONE CHE

copia della presente ordinanza sindacale venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, alla Questura di Reggio Calabria, al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, alla Stazione Carabinieri, alla Guardia di Finanza di Villa San Giovanni, al Locale Comando Polizia Municipale, e per opportuna conoscenza alla Prefettura di Reggio Calabria .

La presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. La stessa potrà essere aggiornata qualora si rendesse necessario, a seguito di nuova valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e nazionale.

Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure disposte con la presente ordinanza da parte dei suoi destinatari è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

RAPPRESENTA CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 8 maggio 2020

IL SINDACO

Gregorio Giuseppe Frosina